COMUNE DI PORTE DI RENDENA

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38080 - Tel: 0465/321370 – Fax: 0465/321818
Cod. Fisc. e P.Iva 02401990227

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Esame ed approvazione dell'organizzazione del personale del Comune di Porte di Rendena.

L'anno ***DUEMILASEDICI*** *addì* ***UNDICI*** *del mese di* ***GENNAIO*** *alle ore 11.00 nella sede del Comune Porte di Rendena, nell'ufficio del Commissario Straordinario, Dott. Riccadonna Marco, nominato dalla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento nella seduta del 30 dicembre 2015, in presenza del Segretario comunale Rag. Malfatti Walter, il Commissario delibera su quanto in oggetto e riportato nel presente verbale.*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 T.U.LL.RR.O.C. D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/01/2016

all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malfatti rag. Walter

* * *

Deliberazione 2 dd. 11/01/2016
del Commissario Straordinario
Pubblicata all'Albo Comunale il 12/01/2016

OGGETTO: ***Esame ed approvazione dell'organizzazione del personale del Comune di Porte di Rendena.***

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- I Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali rispettivamente n. 3 del 20.02.2015, n. 2 del 19.02.2015 e n. 3 del 23.02.2015, esecutive, hanno avviato un processo per addivenire alla loro fusione, approvando il testo del disegno di legge regionale per l'istituzione del nuovo Comune di Porte di Rendena, con sede in Villa Rendena;
- Le popolazioni dei comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena, interpellate con apposito referendum in data 07.06.2015, hanno espresso parere favorevole alla fusione;
- Con Legge Regionale n. 15 di data 24.07.2015, veniva istituito il Comune di Porte di Rendena.
- L'art. 7 della citata legge regionale, stabilisce che entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Porte di Rendena e il relativo impiego del personale ad esso trasferito. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario;
- In vista dell'adozione dell'intesa fra i Sindaci, è stato effettuato un percorso di analisi organizzativa con il supporto del Consorzio dei Comuni, preceduto da incontri con il personale dipendente dei comuni coinvolti nel processo di fusione;
- Tale percorso è sfociato nell'elaborazione di una proposta di organizzazione provvisoria, frutto della partecipazione dei Sindaci e dei segretari comunali ed è stata illustrata al personale dipendente in apposita assemblea;
- In data 02.12.2015 la proposta di organizzazione provvisoria è stata illustrata alle Organizzazioni Sindacali, con le quali è stato sottoscritto un apposito verbale di concertazione;
- i Sindaci, pur manifestando la bontà della proposta, non hanno provveduto a definire l'organizzazione provvisoria del Comune di Porte di Rendena ed il relativo impiego del personale ad esso trasferito;

Esaminati gli atti nei quali è dettagliata l'organizzazione amministrativa provvisoria (allegati da 1 a 5);

Ritenuto che tale proposta sia adeguata ad assicurare il buon funzionamento del nuovo comune, fino alle decisioni che potranno essere adottate dagli organi politici in seguito alle elezioni della prossima primavera;

Riconosciuta detta proposta coerente sia con gli atti fondamentali adottati dai Consigli Comunali per l'avvio del processo di fusione sia con la legge regionale istitutiva del nuovo comune;

Vista inoltre la bozza di regolamento di organizzazione predisposta dal Segretario Comunale con il supporto del Consorzio dei Comuni e ritenutala adeguata alla gestione dell'organizzazione amministrativa provvisoria;

Verificato come il regolamento di organizzazione detta alcune regole operative che possono utilmente essere utilizzate per regolare l'attività amministrativa nel nuovo ente, sia in ordine a ripartizione di competenze che in ordine a sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento;

Accertato quindi come necessiti procedere alla approvazione di detto regolamento;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1 di data 11.01.2016, con la quale si è proceduto alla presa in carico del personale e alla nomina del nuovo Segretario comunale del Comune di Porte di Rendena nella persona del Rag. Malfatti Walter; e al riconoscimento di due vicesegretari nelle persone delle dott.sse Masè Elsa e Rossini Sara;

Vista la L.R. 24.07.2015, n. 15 istitutiva, a far tempo dal 1.1.2016 del nuovo "Comune di Porte di Rendena;

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30.12.2015 di nomina del Commissario Straordinario dell'ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Porte di Rendena, composta dai seguenti allegati:
   - struttura organizzativa (organigramma) (allegato 1);
   - competenze delle strutture organizzative (allegato 2);
   - dotazione organica complessiva (allegato 3);
   - pianta organica delle singole strutture organizzative (allegato 4);
   - dislocazione logistica degli uffici sul territorio (allegato 5);

2. di approvare, altresì, per quanto meglio specificato in premessa, il regolamento di organizzazione che si allega al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente atto abbia effetto dalla data di emissione;

4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

- ◆◆◆ -